

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5578 del 18/11/2020
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO19A0047. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SANT'ARNOLFO. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE TIEPIDO IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO) AD USO AGRICOLO IRRIGUO.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5723 del 17/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001. PROC. MO19A0047. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SANT'ARNOLFO. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE TIEPIDO IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO) AD USO AGRICOLO IRRIGUO.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D. Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D. Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- le D.G.R. n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015 (in merito alle derivazioni ad uso irriguo);

Preso atto che, con nota assunta al protocollo di questo Servizio con n. PG/2019/169560 del 04/11/2019, la Società semplice agricola Sant'Arnolfo, C.F. 03756270363, ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Tiepido in località Solignano Nuovo del comune di Castelvetro di Modena (MO) ad uso agricolo irriguo, a cui è stato attribuito il codice di procedimento MO19A0047;

Esaminata la documentazione presentata a corredo dell'istanza di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- opera di presa mobile (motopompa posta su telaio carrellato);
- corpo idrico: torrente Tiepido;
- ubicazione punto di presa: foglio 1 mappale 90 del comune di Castelvetro di Modena (MO);

- coordinate UTM* X: 651.439, Y: 933.326;
- portata massima del prelievo: 10,00 l/s;
- volume massimo annuo di derivazione: 5.400 mc;
- destinazione d'uso: agricolo irriguo;

Considerato che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria;

Dato atto che:

- con nota protocollo n. PG/2019/175097 del 13/11/2019, questo Servizio ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona (art. 14-bis della L. n. 241/90) per l'esame dell'istanza e l'acquisizione dei pareri da parte degli Enti di competenza;

- i contributi richiesti nella Conferenza di Servizi non sono stati rilasciati;
- essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, gli stessi si possono intendere come acquisiti in senso positivo;

Considerato:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- nella nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha stabilito di escludere dalla valutazione ex ante, ai sensi della Direttiva medesima, sia i prelievi da corpi idrici artificiali che le derivazioni di attingimento;

- la derivazione richiesta dalla Società semplice Agricola Sant'Arnolfo è classificabile come un attingimento;

In base alla suddetta nota interpretativa, questo Servizio ha escluso la derivazione oggetto di concessione dalla valutazione ex ante, da eseguire con il Metodo Era;

Accertato che nelle vicinanze del punto di prelievo della richiesta di concessione non risultano esserci fonti alternative utili a soddisfare il bisogno idrico del richiedente;

Accertato, altresì, che la Società semplice Agricola Sant'Arnolfo ha versato in data 11/11/2020 i seguenti importi:

- € 22,10 per il canone dell'anno 2020;
- € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 50 l/s nel periodo estivo (da maggio a settembre) e di 90 l/s nel solo mese di ottobre;

Ritenuto, inoltre che, sulla base dell'istruttoria svolta, la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2029, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità Demanio Acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di assentire**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società semplice Agricola Sant'Arnolfo, C.F. 03756270363, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Tiepido, con punto di presa identificabile catastalmente al foglio 1 mappale 90 del comune di Castelvetro di Modena (MO), in località Solignano nuovo, limitatamente al periodo compreso dal mese di maggio al mese di ottobre (compresi), per gli anni di validità del presente atto, ad uso agricolo irriguo, caratterizzata da una portata massima di esercizio pari a 10,00 l/s per un volume di prelievo annuo non superiore a 5.400 mc, codice di procedimento MO19A0047;

2. **di approvare** il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/11/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3. **di stabilire** che la concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è valida fino al 31 dicembre 2029;

4. **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento dei canoni annuali di concessione, nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. **di dare atto** che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

6. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

7. **di dare inoltre atto** che per tutelare la risorsa idrica, questo Servizio ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

8. **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di A.R.P.A.E.;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

10. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11. **di notificare** il presente atto alla Società semplice Agricola Sant'Arnolfo, C.F. 03756270363;

12. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Società Semplice Agricola Sant'Arnolfo, C.F. 03756270363, con sede legale in via Sant'Antonio n. 18/A del comune di Formigine (MO), per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Tiepido – codice di procedimento MO19A0047.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'acqua viene derivata mediante una delle due motopompe in dotazione del concessionario, azionate da motori diesel a scoppio, fissate su telai carrellati a due ruote e aventi le seguenti caratteristiche:

- portata massima di prelievo pari a 35 l/s;
- potenza, per le due pompe rispettivamente di 80 CV e 120 CV;
- prevalenza di 85 m;
- tubo di pescaggio di 150 mm;

Il carrello-pompa è posizionato in area di proprietà del concessionario, identificata catastalmente al foglio 1 mappale 90 del comune di Castelvetro di Modena (MO), in località Solignano Nuovo, coordinate UTM* X: 651.439, Y: 933.326.

Dalla pompa pescante, tramite una tubazione di mandata dal diametro di 120 mm e lunghezza di 6 m, l'acqua derivata viene convogliata fino all'impianto interrato di irrigazione.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 10,00 l/s.
2. Il quantitativo massimo di prelievo dell'utenza è di 5.400 mc/anno.
3. L'acqua derivata viene utilizzata per l'irrigazione agricola, tramite impianto a pioggia con gettone su irrigatore semovente, di 17 ettari di terreno, coltivato a seminativo (cereali e barbabietole). Con i criteri di rotazione culturale adottati solo una parte (circa la metà) della superficie complessiva viene effettivamente irrigata.
4. Il prelievo della risorsa idrica deve essere esercitato limitatamente al periodo compreso **dal mese di maggio al mese di ottobre** (inclusi), per gli anni di validità del presente atto.
5. Il corpo idrico interessato dalla derivazione è il torrente Tiepido.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D.Lgs. n. 152/06, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di un idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE – SAC di Modena – Via Giardini n.472/L, 41124 Modena – PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it;

- Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – Via della Fiera n.8, 40127 Bologna – PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po – Strada Garibaldi n.75, 43121 Parma – PEC: protocollo@postacert.adbpo.it.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questo SAC la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a mantenere in prossimità dell'opera di presa o, se questa è ubicata all'aperto, in un luogo protetto, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. Deflusso minimo vitale – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di **50 l/s** nel periodo estivo (da maggio a settembre) e di **90 l/s** nel solo mese di ottobre;

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel torrente Tiepido.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente gli accorgimenti adottati per mantenere il prelievo a valori inferiori o uguali alla portata massima derivabile.

4. Turnazioni - Nel periodo assentito, dal mese di maggio al mese di ottobre di ogni anno, la quantità di acqua concessa potrà essere prelevata limitatamente a tre giorni settimanali, precisamente:

- **martedì** dalle ore 0:00 alle ore 12:00;
- **giovedì** dalle ore 0:00 alle ore 12:00;
- **sabato** dalle ore 12:00 alle 24:00.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso di cui la risorsa è destinata.

5. Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici – La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 ed al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi.

6. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

7. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

8. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

10. Cessazione dell'utenza – In caso di cessazione dell'utenza, il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 22, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. Alla cessazione dell'utenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

4. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo del canone per l'anno 2020 relativo al prelievo di acqua pubblica è di € 22,10, da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.

2. Non è dovuto alcun canone di concessione per occupazione di area demaniale, in quanto l'opera di presa è strettamente collegata alla derivazione di acqua ed il tubo di adduzione della risorsa è mobile e viene asportato subito dopo l'effettuazione del prelievo.

3. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € **250,00**.
2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.